

CHIAVES, relatore. Si è detto che i proponenti, parlando delle fabbricerie e degli altri enti morali, non intendono parlare che di quelle dei cui beni non si fosse ancora preso possesso. Questa è una intelligenza che può esser data da alcuni, ma da altri no. I tribunali certo se non la vedono nella legge terrebbero come generale questa disposizione, e sarebbe ovvio senza dubbio il pronunciare che quei beni dei quali non si è ancora fatta vendita ed esistono ancora presso il demanio debbano alle fabbricerie essere restituiti per tenerli finchè la vendita ne sia eseguita.

È cosa questa troppo importante perchè non meriti di essere chiarita.

Certo la Camera vede che se tutto questo dovesse aver luogo, e se dovesse farsi la restituzione dei beni alle fabbricerie finchè la vendita non si fosse eseguita, ne deriverebbero dei troppo gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. Non entri nel merito.

CHIAVES, relatore. Ho voluto dir questo per dimostrare la necessità di non accettare tal quale la proposta di cui si tratta.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura della proposta degli onorevoli Bembo e Berti:

« Le fabbricerie e gli altri enti per effetto della presente legge soggetti a conversione, ma i cui beni non sono ancora stati convertiti...

CHIAVES, relatore. La conversione è stata sancita in forza della legge. Si deve dire: « non furono ancora appresi dal demanio. »

PRESIDENTE... non sono ancora stati convertiti...

BEMBO. Appresi.

PRESIDENTE. Non posso leggere la proposta diversamente da quello che è scritta.

CHIAVES, relatore. Domando la parola per un emendamento.

BEMBO. Appresi.

PRESIDENTE. Facciano silenzio, la discussione è chiusa, non si può parlare.

« Le fabbricerie e gli altri enti per effetto della presente legge soggetti a conversione, ma i cui beni non sono ancora stati appresi dal demanio, conserveranno l'amministrazione ed il godimento dei beni sino a che non ne sia eseguita la vendita e fatta la consegna. »

Questa proposta essendo stata appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Ora sulla stessa materia ci sarebbe il seguente ordine del giorno del deputato Sebastiani...

SEBASTIANI. Lo ritiro.

CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Dunque la proposta degli onorevoli Bembo e Berti non ha più ragione di essere.

Ora verrebbe la proposta dell'onorevole De Ruggeri, prima di quella dell'onorevole Cancellieri.

L'onorevole De Ruggeri ha presentato quest'articolo aggiuntivo:

« Anche quando esistesse un giudicato che avesse fatto diventare inconvertibili i beni appartenenti alle fabbricerie o ad altri enti morali congeneri, saranno tuttavolta tali beni essenzialmente convertibili in virtù della presente legge. »

Onorevole De Ruggeri, mi pare che il principio che la sua aggiunta dichiara è già contenuto nella legge. Ad ogni modo interrogo la Commissione.

CHIAVES, relatore. La Commissione non accetta quest'aggiunta. Questa sarebbe questione di giurisprudenza e potrebbe lasciarsi ai tribunali, occorrendo, il deciderla secondo il principio del diritto, distinguendo ciò che è effetto dalla cosa giudicata da ciò che non è tale.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole De Ruggeri ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

DE RUGGERI. Il primo carattere che deve avere una legge è quello dell'universalità, è quello della sua applicazione uniforme rispetto a tutti i cittadini del regno. In conseguenza io non saprei mai ammettere, non dico la certezza, ma il pericolo che si potesse per taluni beni delle fabbricerie ritenere l'esenzione della conversione, e per altri no.

Ma in contrario si potrebbe dire che il giudicato abbia deciso che talune fabbricerie, non essendo comprese nella legge del 1867, perciò i loro beni dovessero essere inconvertibili.

Si potrebbe nondimeno rispondere che il giudicato mancherebbe degli estremi giuridici voluti per costituire l'autorità della cosa giudicata; giacchè, appunto perchè la legge del 1867 era dubbia in quanto alla sua comprensibilità ed intelligenza, perciò i giudicati, i quali hanno ritenuto l'opposto di quello che la legge dichiarativa oggi viene a sanzionare, non avrebbero più alcun fondamento di dare autorità ai giudicati stessi.

Ma poi, o signori, che cos'è il giudicato? È una privata legge tra le parti contendenti. Ebbene, io voglio fare l'ipotesi che, anteriormente alla sanzione di questa legge che ora si sta discutendo, vi fosse stata una legge generale spiccata ed assoluta, la quale avesse stabilito per norma comune che i beni delle fabbricerie non fossero convertibili: rimarrebbe per ciò divietato ad una legge posteriore di poter disporre il contrario?

Qui, o signori, si tratta dell'applicazione di un principio, il quale è superiore allo scopo finanziario, cioè quello di fare che la *manomorta* non possieda proprietà fuori commercio; e certamente, quando noi venissimo a mettere in cimento questo pericolo, che potesse il magistrato preoccuparsi d'una precedente pronunziazione che venisse ad essere riguardata come cosa giudicata, allora verrebbe turbata quell'uguaglianza, che dev'essere sempre il fine precipuo ed essen-